

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA  | Presidente  |
| (MI) CERINI     | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (MI) STELLA     | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (MI) SANTARELLI | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) D'ANGELO   | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) D'ANGELO

Nella seduta del 29/09/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso protocollato il 08 gennaio 2015 (ritualmente preceduto da reclamo del 04.09.2015), la ricorrente - assistita da procuratore - rappresentava che in data 26.02.2010 contraeva con l'intermediario un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, per un importo di 14.340,00 € da restituirsi in 120 rate. La ricorrente estingueva anticipatamente il finanziamento "*nel maggio 2014*". L'intermediario, in riscontro al reclamo, ha offerto una somma "*non ... congrua*" e la "*controproposta*" del cliente "*è rimasta inevasa*". L'intermediario non presentava alcuna difesa.

La ricorrente, pertanto, si rivolgeva all'ABF al fine di richiedere "*le somme non restituite*" a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

### DIRITTO

Il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata,

ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente della quale si chiede il rimborso ammonta ad € 1.790,48; considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal reclamo; che, peraltro, la mancata partecipazione al provvedimento integra la mancata cooperazione di cui alla Sez. VI, § 1 Reg. ABF e che il comportamento dell'intermediario che deliberatamente ritenga di non prendere parte al procedimento provoca, nel caso di specie, conseguenze sul piano probatorio.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.790,48.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA